

## Né eutanasia né accanimento. Non smettiamo di parlarci

SANDRO  
BONDI

**G**entile direttore, il dibattito che segna e definisce la dimensione bioetica – e, con essa, bio-politica – è la cifra del nostro tempo. Domandiamoci: è possibile formulare un giudizio politico retto ed equilibrato su questa materia senza interpellare la coscienza? Sia la tradizione cristiana – con la *Gaudium et spes* –, sia la cultura laica ed agnostica premettono sempre un impegno della coscienza, la quale problematizza e fa sintesi dei dati della realtà, cioè, in qualche modo, interpreta la realtà e ne fissa le coordinate, orientando, così, le scelte. Convergenze etiche e tutte qualificanti la materia del dibattito politico in corso. Ma, a questo dato preliminare, se ne aggiunge un altro, che riapre la partita politica e il dialogo tra laici e credenti oppure a livello politico tra il Pdl e il Pd e all'interno di ciascun partito: è dalle coscienze vive e consapevoli che ripartirà la possibilità di costruire un ponte civile, culturale e politico tra le due grandi forze democratiche di questo paese.

SEGUE A PAGINA 7

Si costruiscono ponti attraverso convergenze etiche e culturali. La civiltà occidentale è il nostro comune perimetro, e la dignità della persona appartiene alla tradizione cristiana, in ogni sua declinazione, si pensi soltanto ad Erasmo da Rotterdam. La comune fede riconosciuta dai laici e dai cattolici è questa e si fonda sulla dignità oggettiva, ontologica della persona, sulla libertà di scelta in un rigoroso discernimento delle cause storiche di certi eventi, riguardanti la vita e la fine della vita. Una buona base è la cosiddetta legge francese, che proibisce di praticare l'eutanasia, ma consente la sospensione delle cure «sproporzionate» o «inutili». Sospendere l'alimentazione è un atto gravido di responsabilità soggettive ed oggettive, ed è cosa diversa a seconda dei singoli casi. Ferma restando la proibizione assoluta dell'eutanasia, quando, tuttavia, l'alimentazione significhi, di fatto, accanimento terapeutico nei confronti della persona, allora – e solo allora – deve scattare un atto di libera volontà, espressa anche attraverso il testamento biologico, in comunione con i familiari e con i medici curanti.

Così si tiene insieme la libertà e la responsabilità: la cifra del discernimento etico e il rispetto della libertà individuale. Non potrà mai essere una legge a “mettere a posto le cose” attraverso una normativa ritenuta “perfetta”. Questa pretesa del diritto limiterebbe la sfera di azione dell'individuo, libero e sempre responsabile delle proprie azioni, oltre a determinare arbitrariamente chi possa decidere quando e se la vita sia degna di essere vissuta. Ciò che deve essere evitato è, dunque, da un lato, l'eutanasia come tale, e, dall'altro, l'«ostinazione irragionevole» di trattamenti che non abbiano altro effetto che quello di mantenere artificialmente in vita un malato, senza tuttavia offrirgli alcuna possibilità di guarigione.

In questi casi, peraltro limitati, è la libertà della persona, unitamente al consulto tra i familiari del malato e i medici curanti, che, nell'ambito dei questi principi ricordati e dei protocolli ancora più dettagliati che dovranno stilare dagli organismi medici e scientifici riconosciuti, deve consentire di assumere decisioni rispettose dell'inviolabilità della vita e della dignità del-

la persona.

## Così è contro la Costituzione

GIOVANNI  
PROCACCI

**P**ur non rinunciando alle proprie visioni morali e/o religiose chi siede in parlamento dovrebbe avere come orientamento principale la Costituzione. Uno dei miei vicini di banco al senato, Oscar Luigi Scalfaro, dice sempre: «Un cristiano in parlamento ha il dovere morale e politico di rappresentare tutta la società, non solo chi la pensa allo stesso modo!». **SEGUE A PAGINA 7**

Tutti, da un lato e dall'altro, accusano atteggiamenti ideologici e auspicano il dia-

logo, ma sul ddl Calabrò continua ad eserci nella maggioranza una sorta di limite oltre il quale sembra che scatti un *dictat!* Alimentazione e idratazione, sotto qualsiasi forma, non possono essere rifiutate!

Dunque la prima necessità logica, che il disegno di legge della maggioranza non contempla, è quella di distinguere l'alimentazione e l'idratazione per vie naturali, magari anche assistita da terzi, da quella somministrata in modo artificiale.

Nel primo caso, infatti, il problema della sospensione non si pone, in quanto esso non rientra in alcun modo nei trattamenti sanitari e rimane dunque estraneo al diritto di rifiutare le cure mediche san-

cito dall'articolo 32 della Costituzione. Nel secondo caso, invece, la somministrazione artificiale di cibo e acqua comporta un intervento chirurgico, con il conseguente monitoraggio gastrico ed eventuale periodica somministrazione di antibiotici.

Chi può ragionevolmente sostenere che questo secondo caso non costituisca trattamento sanitario e che quindi non possa applicarsi il diritto di rifiuto previsto dalla Costituzione? L'unico eventuale e discutibile fondamento costituzionale alla norma che la maggioranza vuole imporre e che prevede il divieto assoluto di poter rifiutare l'alimentazione e l'idratazione, anche artificiale, è l'eccezione contenuta

nel già citato articolo 32 dove si dice che si può negare il diritto di rifiutare le prestazioni mediche solo per disposizione di legge.

Tale eccezione, evidentemente introdotta dal Costituente per i casi di pericolo di diffusione di malattie (prima della legge Merlin), per esempio di epidemie, trova a sua volta un evidente limite nella clausola finale dello stesso articolo, dove si recita, al fine di evitare accanimento terapeutico, che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Dunque il rischio che corre una norma come quella che si vuole imporre è che un giudice di merito potrebbe eccepirne la incostituzionalità,

rinvilandola all'esame della Corte costituzionale.

Non si capisce, inoltre, perché, se il fondamento costituzionale è l'eccezione, s'imponga solo l'alimentazione e l'idratazione e non anche la respirazione o la trasfusione. Non sono forse anch'essi principi vitali?

Il rifiuto di alimentazione e esserci di coma vegetativo stente

Fin qui il rigore imposto dalla Costituzione, piaccia o no, non dimenticando mai che ciascuno è comunque libero di avvalersi o meno del diritto sancito dall'articolo 32.

Dico questo da cittadino che alla propria figlia non avrebbe mai staccato la spina,

ma non giudica chi ha deciso diversamente, anche se personalmente ritengo che la partecipazione a pubbliche manifestazioni del signor Englaro dopo la morte di Eluana, rischi di gettare un'ombra su una scelta presentata come dettata esclusivamente dall'amore.

Vorrei però tentare di proporre una soluzione condivisa, anche perché, al di là di ogni evidenza costituzionale, una norma così assoluta come quella che la maggioranza vuole imporre al paese porterebbe in molti casi al mantenimento in condizioni di coma neurovegetativo persistente di molte penose situazioni per anni, e direi, viste le continue conquiste della medicina, per decenni e decenni. Può essere questo uno scenario accettabile?

Credo che la maggioranza potrebbe accettare la distinzione di cui sopra che sottrae alimentazione e idratazione per vie naturali al diritto di rifiuto previsto all'articolo 32.

Nel caso di idratazione e alimentazione per vie artificiali si potrebbe consentire la possibilità d'introdurre nella Dat (dichiarazione anticipata di trattamento) il rifiuto solo nel caso che lo stato di coma neurovegetativo persistente sia ritenuto irreversibile da un collegio medico, nominato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero, composto da un neurologo, un neurofisiologo, un neuroradiologo, dal medico curante e da un medico specialista della patologia.

Sarebbe un segnale di speranza per il paese che, in una vicenda così difficile e tormentata, le forze politiche in parlamento sappiano trovare, sia pur nelle specifiche diversità, un punto di incontro.

## È meglio nessuna legge

PINO PISICCHIO

Forse aveva ragione Pisanu sul testamento biologico: di fronte al rischio di un intervento normativo avvelenato da pregiudizialità ideologiche, la soluzione più decente potrebbe essere quella di non farne niente, accettando di far riferimento esclusivamente ai principi costituzionali.

E, a giudicare dai lacerti di norma che emergono dai lavori del senato, il "lodo Pisanu" apparirebbe saggio.

SEGUE A PAGINA 7

Eppure un dibattito legislativo sul testamento biologico che ambisse davvero ad essere sereno e non condizionato dalla cronaca, avrebbe alcune solide coordinate su cui muoversi: la Costituzione, in par-

ticolare l'articolo 32 relativo al divieto di trattamenti sanitari obbligatori e al limite della dignità umana, il valore assoluto della vita intesa nella sua pienezza, la contrarietà all'eutanasia e all'accanimento terapeutico. Ad applicare questa griglia di criteri preliminari al caso concreto discenderebbe, a ben vedere, una linea